

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa un'autorizzazione da concedere alla Francia per negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria su questioni inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia di diritto di famiglia.

- **Codice della proposta:** COM(2023) 64 final dell'8.02.2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0027(CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia

Premessa: finalità e contesto

- *quadro normativo:* la negoziazione di accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi è stata circoscritta alle possibilità offerte dal meccanismo speciale previsto dal regolamento (CE) n. 662/2009, dal regolamento (CE) n. 664/2009 del Consiglio e dall'articolo 351 TFUE.

La rinegoziazione di accordi bilaterali esistenti in materie che rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'UE è consentita, a norma dell'articolo 351 TFUE, agli Stati aderenti all'Unione europea, al fine di eliminare eventuali incompatibilità tra l'*acquis* dell'UE e gli accordi internazionali conclusi da tali Stati membri e paesi terzi prima della data della loro adesione. Tuttavia, la formulazione dell'articolo 351 TFUE non consente agli Stati membri fondatori della Comunità economica europea di aggiornare gli accordi conclusi dopo il 1° gennaio 1958.

La possibilità di rinegoziare gli accordi bilaterali con i paesi terzi al fine di allinearli all'*acquis* è quindi preclusa agli Stati membri, compresa la Francia, i cui accordi da rinegoziare risalgono al 1962, 1964 e 1980.

Tale situazione è stata in parte attenuata dall'adozione del regolamento (CE) n. 662/2009 e del regolamento (CE) n. 664/2009 del Consiglio che, in via eccezionale e a condizioni rigorose, consentono agli Stati membri di negoziare e concludere accordi internazionali in determinate materie di competenza esclusiva dell'UE. In tale contesto, l'articolo 2, paragrafo 1, TFUE recita: "*Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.*"

- *finalità generali:* poiché il futuro accordo si ispirerà all'*acquis* dell'UE e alle convenzioni

dell'Aja, i relativi negoziati potrebbero contribuire a sensibilizzare l'Algeria sui vantaggi garantiti da un'adesione al quadro multilaterale.

- *elementi qualificanti ed innovativi*: la Commissione ha ritenuto che per la Francia potrebbe essere presa in considerazione un'autorizzazione *ad hoc* a norma dell'articolo 2 TFUE. La Francia può essere autorizzata a negoziare (e, in una fase successiva, a concludere) un accordo bilaterale con l'Algeria in materie che rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'UE, tenuto conto dei legami eccezionali che uniscono questi due paesi, purché ciò non costituisca un ostacolo allo sviluppo e all'attuazione delle politiche dell'Unione.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 2, paragrafo 1, TFUE e dall'articolo 81, paragrafo 3, TFUE, in quanto la proposta riguarda le disposizioni del progetto di accordo tra la Francia e l'Algeria che si riferiscono alla cooperazione giudiziaria in materia di diritto di famiglia, ad esclusione delle questioni civili e commerciali, che sono considerate in un'iniziativa parallela.

L'autorizzazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE dovrebbe essere concessa dal legislatore dell'Unione, deliberando secondo la procedura legislativa di cui all'articolo 81, paragrafo 3, TFUE. L'atto proposto, nella sua natura specifica di autorizzazione individuale, deve essere adottato in risposta a una richiesta corrispondente presentata dalla Francia. Esso dovrebbe pertanto assumere la forma di una decisione di cui è destinataria la Francia. Di conseguenza la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce uno strumento adeguato per autorizzare la Francia, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, TFUE ad agire in questa materia.

Rispetto del principio di sussidiarietà

Non applicabile in quanto la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione.

Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta ha l'obiettivo di autorizzare, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, la negoziazione di un accordo bilaterale tra la Francia e l'Algeria su questioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia di diritto di famiglia che rientrano nella competenza esclusiva dell'UE. Di conseguenza la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio si limita a quanto è necessario per il conseguire tale obiettivo. L'unica opzione in linea con il quadro giuridico disponibile e la politica dell'UE relativa alla cooperazione giudiziaria in materia civile, che si basa sul multilateralismo e non prevede la negoziazione di un accordo UE-Algeria in materia, è il conferimento alla Francia di un'autorizzazione a negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza
<p>La maggior parte delle questioni da trattare nel progetto di accordo tra la Francia e l'Algeria incide sull'<i>acquis</i> dell'UE, in particolare sulla legislazione dell'UE in materia di diritto di famiglia. Di conseguenza, le materie oggetto di tali impegni internazionali rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.</p> <p>Data la competenza dell'UE sulla maggior parte delle questioni, la Francia dovrebbe riferire periodicamente alla Commissione sull'andamento dei negoziati. Sia la Francia che la Commissione informeranno periodicamente il gruppo per le questioni di diritto civile sull'andamento dei negoziati.</p> <p>Non vi sono indicazioni che il futuro accordo abbia necessariamente effetti negativi sull'<i>acquis</i>. È tuttavia opportuno prevedere direttive di negoziato volte a ridurre al minimo il rischio di tali effetti negativi.</p> <p>Non vi sono ragioni di urgenza per l'ordinamento italiano.</p>
Conformità del progetto all'interesse nazionale
<p>La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Francia e concerne esclusivamente questo Stato membro.</p>
Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune
<p>Non vi sono indicazioni che il futuro accordo abbia necessariamente effetti negativi sull'<i>acquis</i>. È tuttavia opportuno prevedere direttive di negoziato volte a ridurre al minimo il rischio di tali effetti negativi.</p>

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario
<p>La presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria per l'Italia.</p>
Effetti sull'ordinamento nazionale
<p>La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Francia e concerne esclusivamente questo Stato membro.</p>
Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
<p>La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).</p>
Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
<p>La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Francia e concerne esclusivamente questo Stato membro.</p>
Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
<p>La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Francia e concerne esclusivamente questo Stato membro.</p>

Altro

- Si prevede di seguire da vicino l'andamento dei negoziati tra la Francia e l'Algeria affinché l'accordo finale abbia un impatto minimo sull'*acquis*. A tal fine, la Commissione partecipa ai negoziati in qualità di osservatore ed è tenuta al corrente dei progressi e dei risultati delle varie fasi dei negoziati. La Francia e la Commissione riferiranno, se del caso, al gruppo per le questioni di diritto civile. Alcune direttive di negoziato dovrebbero essere emanate con la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un'autorizzazione da concedere alla Francia per negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria su questioni inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia di diritto di famiglia.

- **Codice della proposta:** COM(2023) 64 final del 08/02/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0027 (CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento
	<p>La proposta in esame riguarda l'emanazione di una decisione del Consiglio esclusivamente destinata ad autorizzare la Repubblica francese, su richiesta presentata da questa, a concludere un accordo con l'Algeria.</p>	<p>(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)</p> <p>La decisione (norma di natura primaria) di cui alla proposta in esame è destinata esclusivamente alla Repubblica francese che, come meglio precisato nella relazione che precede, ha chiesto di essere autorizzata a negoziare un accordo con l'Algeria su questioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile in relazione al diritto di famiglia.</p> <p>Sebbene le materie per le quali la Francia intende negoziare e concludere un accordo bilaterale con l'Algeria rientrino nella competenza esterna esclusiva dell'UE, la Commissione, tenuto conto dei legami eccezionali che</p>

		<p>uniscono i due Paesi, ed a condizione che ciò non costituisca ostacolo allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche dell'UE, ha ritenuto che, nel caso di specie, potrebbe essere concessa alla Francia un'autorizzazione <i>ad hoc</i> a norma dell'art. 2 TFUE.</p> <p>La decisione di cui alla proposta in esame, pertanto, non dovrebbe avere alcuna incidenza sull'Italia (ivi comprese le autonomie locali o le regioni), né per quanto concerne oneri finanziari e/o amministrativi aggiuntivi, né per l'eventuale necessità di interventi normativi di natura primaria o secondaria, né coinvolgere amministrazioni italiane o comunque avere impatti sull'Ordinamento nazionale italiano.</p>
1.		<p>Con il primo articolo della bozza di decisione in esame, la Francia viene autorizzata a negoziare un accordo con l'Algeria su talune questioni di cooperazione giudiziaria in materia civile in relazione al diritto di famiglia, a condizione che informi l'Algeria che la Commissione parteciperà ai negoziati in qualità osservatore e sarà informata di progressi e risultati ottenuti durante le varie fasi; che incoraggi l'Algeria a prendere in considerazione l'adesione alle convenzioni fondamentali in materia di diritto di famiglia</p>

		<p>elaborate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato e ad avviare una seria analisi dei motivi per i quali l'Algeria non lo ha fatto finora; che informi l'Algeria che, dopo la conclusione dei negoziati, sarà necessaria un'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prima che le parti possano concludere l'accordo e che l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea a concludere l'accordo, su proposta della Commissione, potrà stabilire che l'accordo abbia una validità temporale limitata (ad esempio, cinque anni) e che debba essere riesaminato in una fase successiva; che la Francia inserisca una disposizione secondo cui le decisioni riconosciute in Francia, ai sensi dell'accordo che verrà stretto con l'Algeria, non potranno successivamente essere estese ad altri Stati membri dell'UE; che la Francia garantisca che le disposizioni relative al diritto di rifiutare la notificazione o comunicazione degli atti siano allineate alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti (rifusione – Reg. (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25.11.2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti</p>
--	--	--

		giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale) e che quindi il destinatario possa rifiutare di ricevere l'atto, o al momento stesso della notificazione o comunicazione, o entro due settimane dal momento della notificazione o comunicazione; infine, che la Francia informi l'Algeria che, a seconda dell'andamento dei negoziati, a un dato momento potrebbero essere necessarie altre direttive di negoziato.
2.		Secondo la proposta di decisione in esame, la Francia dovrà condurre i negoziati con l'Algeria in consultazione con la Commissione, riferendo periodicamente alla stessa in merito alle misure adottate ai sensi della decisione <i>de qua</i> e consultandola periodicamente; inoltre, su richiesta della Commissione, la Francia dovrà riferire per iscritto sull'andamento e sull'esito dei negoziati.
3.		La decisione di cui alla proposta in esame entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4.		La decisione di cui alla proposta in esame è destinata esclusivamente alla Repubblica francese.